



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE N. **438** DEL **15/04/2025**

Settore **3 - AREA URBANISTICA**

Servizio **SERVIZIO URBANISTICA**

OGGETTO

PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEL CATASTO COMUNALE DEGLI INCENDI BOSCHIVI DI CUI ALL'ART.75 BIS DELLA L.R. TOSCANA N.39/2000 E S.M.I. E AL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000 E S.M.I. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEFINITIVO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO PER L'ANNO 2024.

Caviglia, 15.04.2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Geom. Piero Secciani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 15.04.2025 al 30.04.2025.

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA

PREMESSO CHE:

- la L. 353/2000, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, stabilisce specifici divieti in ordine alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;
- che allo scopo di rendere operativi tali divieti l’art. 10 co. 2 della predetta L. 353/2000 conferisce ai Comuni il compito di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, stabilendo indirizzi e procedure per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi dei terreni interessati;
- la predetta L. 353/2000 demanda alle regioni a statuto ordinario l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti alle disposizioni di principio contenute nella stessa;
- la Regione Toscana ha recepito la L. 353/2000 con la L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., “Legge forestale della Toscana”, stabilendo all’art. 76, commi 4, 5 e 7, i divieti operanti sulle aree percorse dal fuoco, come segue:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità

definite nel piano AIB.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di

coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi,

percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

- la L.R. 39/2000 e ss.mm.ii., all’art. 75 bis, ha definito, inoltre, le modalità di formazione e aggiornamento del catasto stabilendo, a tal fine, che:

1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.

Il Piano operativo antincendi boschivi 2023-2025, approvato con D.G.R. 187/2023 del 27 febbraio 2023, stabilisce inoltre che "l'elenco degli incendi boschivi censiti dal Comune per l'annualità precedente deve essere trasmesso al Settore Forestazione della Regione Toscana" (capitolo 3 sezione "Post Incendio – Catasto incendi boschivi" piano AIB);

RICHIAMATA la Determinazione n. 318 del 12/03/2025 avente ad oggetto: **PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO E L'INTEGRAZIONE DEL CATASTO COMUNALE DEGLI INCENDI BOSCHIVI DI CUI ALL'ART.75 BIS DELLA L.R. TOSCANA N.39/2000 E S.M.I. E AL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000 E S.M.I. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO PROVVISORIO DEI TERRENI PERCORSI DAL FUOCO PER L'ANNO 2024.;**

DATO ATTO che alla costituzione dell'elenco provvisorio di cui alla DGM n. 117/2023, come disposto dall'art. 75 bis, comma 2, della LR 39/2000, è stata data adeguata pubblicità, tramite la pubblicazione di apposito avviso sulla homepage del sito dell'Amministrazione Comunale oltreché all'Albo Pretorio (n. Reg. Pubbl. 123 del 12/03/2025);

PRESO ATTO che nel periodo di pubblicazione, dal 11/04/2025 per trenta giorni consecutivi non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L 353/2000, l'elenco definitivo dei terreni percorsi dal fuoco, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- la L. 353/2000, legge-quadro in materia di incendi boschivi;
- la L.R. 39/2000, legge forestale della Toscana"

- il Piano operativo antincendi boschivi 2023-2025, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.187/2023 del 27 febbraio 2023;
- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art.107.

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** l'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000 e dell'art.75 bis della L.R. 39/2000 costituito dal censimento dei terreni interessati, così come allegato alla Determinazione n. 318 del 12/03/2025;
2. **DI DISPORRE** che il Catasto venga trasmesso al Settore Forestazione della Regione Toscana” (capitolo 3, sezione “Post Incendio – Catasto incendi boschivi” piano AIB) e a Nucleo Carabinieri Forestale di Montevarchi (AR);
3. **DI DISPORRE** che tale atto sia pubblicato all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dandone pubblicità anche attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale;
4. **DI CONFERMARE** che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è soggetto alle apposite sanzioni previste dalla vigente normativa in materia;